

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 28-A-bis

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **PANIZ**, *di minoranza*)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

VERDINI

nell'ambito del procedimento penale

n. 37011/2010 RGNR - n. 7698/11 RG GIP

PERVENUTA DAL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

il 24 maggio 2012

Presentata alla Presidenza il 19 giugno 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — A nome dei deputati risultati in minoranza nella seduta di Giunta del 12 giugno 2012, riferisco su una domanda di autorizzazione ad utilizzare intercettazioni di conversazioni del deputato Denis Verdini, in carica al momento delle intercettazioni ed al momento della domanda, esaminata anche nelle sedute del 30 maggio e del 6 giugno 2012.

La domanda proviene dall'autorità giudiziaria di Roma, in relazione al procedimento penale n. 37011/2010 RGNR - n. 7098/11 RG GIP; l'imputazione è di corruzione aggravata per avere l'onorevole Verdini assolutamente cercato di intercedere presso varie autorità in favore del titolare della società di lavori edili *Baldassini, Tognozzi e Pontello*, affinché questa svolgesse lavori nell'ambito delle opere per il 150° anniversario dell'unità d'Italia, per i campionati mondiali di nuoto di Roma e in altre occasioni.

La richiesta di riferisce a trentaquattro conversazioni telefoniche nel periodo aprile 2008-maggio 2009.

Secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010, in materia di intercettazioni di conversazioni di parlamentari, l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, che vi ha dato attuazione *in parte qua*, si applicano a prescindere dall'utenza su cui avviene l'intercettazione ed riguardano proprio il destinatario dalle operazioni di captazione quale individuato od individuabile in anticipo.

Secondo il giudice richiedente l'autorizzazione in esame, le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sarebbero occasionali e non mirate perché l'on. Verdini non sarebbe stato il bersaglio diretto delle

captazioni individuato in anticipo: esse, infatti, risalirebbero a un periodo anteriore all'iscrizione nel registro degli indagati dell'onorevole Verdini.

In realtà, invece, contestando la corruzione, il pubblico ministero fa inevitabile riferimento ad un reato a concorso necessario, cioè tale per cui, se c'è un corrotto, deve esserci anche un corruttore.

Ed il rapporto tra corruttore e corrotto va individuato nell'ambito di quei rapporti costanti che già emergevano chiari nel quadro dell'inchiesta dai cui atti appariva oltremodo palese, a più riprese, il ruolo del Credito Cooperativo Fiorentino, del quale l'on. Verdini era amministratore, che aveva dato più volte credito alle società di Fusi, e della Banca Antonveneta, nel cui consiglio sedeva Andrea Pisaneschi, assolutamente uomo legato allo stesso deputato Verdini.

Era, dunque, aprioristicamente non solo altamente prevedibile ma pressoché scontato che, intercettandosi in via diretta il Fusi, si sarebbe captato in via indiretta anche l'onorevole Verdini.

Non si tratta, perciò, della captazione di lecite intercettazioni occasionali bensì di illecite intercettazioni paleamente mirate in via indiretta, ma inequivoca, verso un parlamentare.

In questo senso la violazione di legge appare incontestabile.

Non lo dice, peraltro, il relatore di minoranza, ma lo sostiene, esemplificativamente, l'ordinanza adottata dal tribunale di Napoli il 27 dicembre 2011, nel corso del giudizio immediato a carico del deputato Alfonso Papa, che ha correttamente applicato la disciplina delle intercettazioni dei membri del Parlamento e che ha escluso dall'ambito delle prove utilizzabili tutte le intercettazioni delle

conversazioni cui ha preso parte l'onorevole Papa nel presupposto che si trattava di cattazioni non occasionali ma fisiologicamente mirate in quanto sì indirette ma comunque proiettate con certezza su un bersaglio che faceva ritenere altamente probabile l'interlocuzione con un parlamentare (1).

(1) Si ritiene utile a questo riguardo allegare alla presente relazione la citazione testuale dell'ordinanza in parola.

È ipotesi assolutamente speculare a quella che stiamo valutando per l'onorevole Verdini.

Per tutti questi motivi e riportandomi al precedente dell'Assemblea del 2 agosto 2011 che si riferiva al medesimo onorevole Verdini, invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta.

Maurizio PANIZ,
relatore di minoranza

ALLEGATO

Ordinanza del tribunale di Napoli – 27 dicembre 2011

(omissis)

Per contro, con riferimento a tutte le conversazioni telefoniche concernenti l'imputato Papa Alfonso – sia quelle che lo riguardino direttamente, sia quelle c.d. “indirette”, sia quelle “casuali o fortuite” - il Collegio ritiene la inutilizzabilità delle stesse nei confronti del medesimo.

Ed invero, trattandosi di imputato che rivestiva la carica pubblica di parlamentare all'epoca in cui è stata svolta l'attività di captazione, sono sicuramente coperte dalla garanzia di cui all'art. 68 co. 3 della Costituzione le intercettazioni "dirette" (che riguardano l'utenza propria del parlamentare); garanzia sancita, come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 390 del 23.11.2007) non tanto a tutela della riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale, ma a salvaguardia delle stesse "funzioni parlamentari", al fine di impedire che l'ascolto dei colloqui del parlamentare da parte dell'A.G. possa essere funzionale ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, che va, dunque, preservato da qualsivoglia condizionamento o pressione.

Per l'esecuzione di dette intercettazioni, stando alla previsione di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 20.6.2003 (c.d. Legge Boato), dettata in attuazione dell'art. 68 co. 3 della Costituzione, è richiesta l'autorizzazione preventiva alla Camera cui il parlamentare appartiene.

La disposizione in argomento, così come anche sancito nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale e ribadito dalla SC di Cassazione (cfr. Cass. pen. sez. feriale, sentenza n. 34244 del 9.9.2010, dep. 22.9.2010, imp. Lombardo), deve trovare applicazione "*tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione*", con la precisazione che ricorre detta evenienza non solo quando siano posti sotto intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità ("intercettazioni dirette"), ma anche quando siano intercettate utenze o luoghi di soggetti diversi che, pur tuttavia, possono presumersi in abituale contatto con il parlamentare o dallo stesso solitamente frequentati.

In proposito, nella medesima sentenza n. 390/2007, è stato affermato che, dunque, ciò che rileva, ai fini della necessità dell'autorizzazione preventiva – condizionante la stessa esecuzione dell'atto – non è la formale titolarità o disponibilità dell'utenza captata in capo al parlamentare, bensì la *direzione* dell'atto di indagine; di talchè “*se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non previamente autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze intercettate appartengano a terzi*”.

Trattasi delle intercettazioni c.d. “indirette”, le quali, pur captando le conversazioni di soggetti terzi, anche indagati, è prevedibile censurino colloqui del parlamentare, quale abituale interlocutore del soggetto monitorato, o anche in ragione della natura dell'indagine, e abbiano, dunque, fondatamente, quale “obiettivo” le conversazioni del parlamentare stesso.

Anche in tal caso è operativa la regola di cui all'art. 4 della L. 140/2003 (Legge Boato) per la quale, nel caso in cui occorre “eseguire” intercettazioni nei confronti di un membro del Parlamento, l'AG competente deve richiedere l'autorizzazione alla Camera cui l'imputato appartiene.

Si tratta – come è ben evidente - di un'autorizzazione a carattere preventivo, che concerne i casi in cui il parlamentare si presenti - quale indagato, ma anche quale parte offesa o persona informata – come “destinatario”, *latu sensu*, dell'atto investigativo, cioè quale “obiettivo” dell'attività intercettativa, sia pure unitamente a persone che non rivestono

la medesima qualifica di parlamentare e che sono indagate per i medesimi fatti o per vicende collegate.

In assenza della detta previa autorizzazione, dunque, l'atto è ineseguibile e l'intercettazione, pertanto, è inutilizzabile anche nei confronti del soggetto diverso dal parlamentare, per quella che già il GIP ha definito una sorta di "immunità da contagio".

Per contro, nel caso delle intercettazioni c.d. "fortuite" o "casuali" non opera per il parlamentare la stessa garanzia di cui all'art. 68 co. 3 della Carta costituzionale, in quanto "l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio – o comunque di un uso distorto del potere giurisdizionale nella sfera del parlamentare – resta esclusa proprio dalla "accidentalità" dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto, che non consente, evidentemente, all'A.G. di munirsi preventivamente del *placet* della Camera di appartenenza, pur imponendosi, rispetto ad esse, come particolarmente stringente ed accurata, la verifica della effettiva "occasionalità" delle comunicazioni intercettate (cfr. anche Corte Cost. sent. 113/2010 e 114/2010).

Nel caso di intercettazioni "casuali" è operativo l'art. 6 comma 2 della legge 140/2003 – parzialmente dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 390/2007, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista dell'autorizzazione successiva si applichi anche ai casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare, le cui conversazioni sono state intercettate - il quale, ai fini della "utilizzazione" del risultato della captazione – ormai già avvenuta – prevede testualmente che "Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo

268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1 (trattasi delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti), il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate”.

Orbene, stante il chiaro tenore della richiamata normativa di riferimento, evidenzia il Tribunale che, in linea con il sistema processuale vigente, non è consentito accedere validamente alla prospettazione del PM per la quale, superata la fase delle indagini preliminari, una volta avuto ingresso la fase dibattimentale, sia lo stesso Giudice del merito a dover conoscere della reale natura delle intercettazioni sulla base del materiale investigativo raccolto, e, apprezzate le stesse, in ipotesi, come “casuali”, a dover avanzare alla Camera di appartenenza del parlamentare, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge 140/2003, la richiesta di autorizzazione alla utilizzazione del materiale intercettativo già raccolto.

Ed invero, premesso che, nel caso di specie, tanto il GIP nell’ordinanza coercitiva quanto il Tribunale del riesame, in sede di appello incidentale ex art. 310 c.p.p., hanno sostenuto, l’inutilizzabilità di tutte le intercettazioni afferenti al parlamentare Papa Alfonso, e rilevato, altresì, che il PM, quale parte processuale, neppure si è attivato nella fase delle indagini per ottenere, attraverso il GIP, secondo la procedura di cui all’art. 268 co. 6

c.p.p., l'autorizzazione della Camera dei deputati alla utilizzazione nei confronti del Papa Alfonso delle intercettazioni ritenute "casuali", va osservato che, in generale, l'attività di intercettazione delle comunicazioni (telefoniche ed ambientali), quale mezzo di ricerca di prova, è propria della fase delle indagini preliminari e, nell'ambito di detta fase, deve essere autorizzata (o convalidata) dal G.I.P. e posta in esecuzione. Anche ove l'ascolto afferisca a colui che gode dell'immunità parlamentare, dovrà essere lo stesso GIP — come peraltro risulta testualmente previsto — a richiedere alla Camera di appartenenza, a seconda delle ipotesi, in via preventiva (intercettazioni "dirette" o "indirette") o postuma (intercettazioni "fortuite"), l'autorizzazione, rispettivamente, all'esecuzione delle operazioni di intercettazione o alla utilizzazione nei confronti del parlamentare del materiale intercettativo raccolto, secondo la precisa scansione procedimentale di cui all'art. 268 co. 6 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 6 co. 2 della legge 140/2003.

Propria della fase dibattimentale è unicamente l'attività materiale che afferisce alla trascrizione, mediante lo strumento della perizia, delle conversazioni oggetto delle intercettazioni già autorizzate ed eseguite nel corso delle indagini preliminari; attività la quale è volta unicamente a rendere intelligibile all'organo giudicante l'elemento di prova raccolto attraverso il detto strumento captativo, senza che, stando al vigente sistema processuale, sia consentito al giudice della fase dibattimentale di svolgere alcun vaglio in ordine alla rilevanza probatoria, neanche quale mera delibazione preliminare, sul detto materiale intercettativo.

Del resto, negli artt. 4 e 6 co. 1 e 2 della legge n. 140 del 2003 viene operato un inequivoco (art. 4), oltre che espresso (art. 6), riferimento al

giudice delle indagini preliminari quale organo della giurisdizione al quale, in via esclusiva, è attribuita la competenza a chiedere al ramo del Parlamento di appartenenza dell'imputato l'autorizzazione alla utilizzazione nei confronti del medesimo delle intercettazioni "fortuite" già eseguite.

In tali sensi, quindi, tutte le intercettazioni alle quali abbia preso parte l'imputato Papa Alfonso quale interlocutore devono ritenersi non utilizzabili nei confronti del medesimo.

DEPOSITATA IN
UDIENZA IL 27.12.11

V. CAMPOLI
D.A. SANTO / F. G. 2012

PAGINA BIANCA

DOC16-4-28-A-*bis*
€ 1,00